

Civile Sent. Sez. L Num. 4226 Anno 2019

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: LEO GIUSEPPINA

Data pubblicazione: 13/02/2019

**SENTENZA**

sul ricorso 29204-2014 proposto da:

**[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso  
LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO CAPARRINI,  
giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2018

510

*contro*

**[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
**[REDACTED]**, presso lo studio dell'avvocato  
**[REDACTED]**, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato MASSIMO BATTAZZA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 561/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/04/2014 R.G.N. 1236/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato CARLO CAPARRINI;

udito l'Avvocato SIMONE CICCOTTI.

R.G. n. 29204/2014

Udienza del 6 febbraio 2018

### FATTI DI CAUSA


La Corte territoriale di Bologna, con sentenza depositata in data 8.4.2014, respingeva l'appello interposto da FIMAR S.p.A., nei confronti di Fausto Mauri, avverso la pronunzia del Tribunale di Rimini con la quale la società era stata condannata a corrispondere al ricorrente le somme di Euro 72.000,00 a titolo di differenze provvisionali e di Euro 14.000,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed era stata altresì respinta la domanda riconvenzionale della società volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte all'agente a titolo di rimborso spese, sul rilievo dell'esistenza di un patto di rimborso concluso in deroga all'art. 1748 c.c..

Per la cassazione della sentenza ricorre la ██████████, articolando sei motivi.

██████████ Fausto Mauri resiste con controricorso e deposita memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., <<la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di




Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lavoro>>, ed in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>> e <<per quanto riguarda l'interpretazione del contratto: la violazione e falsa applicazione degli artt. 175, 183, 421 c.p.c. in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c.; e l'omesso esame di ben più di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti>>. Dal motivo, che contiene una serie di pronunzie della Corte di legittimità, si evince che la violazione attiene all'art. 6 del contratto di agenzia stipulato tra le parti e che la società reputa che non sia stato correttamente interpretato dalla Corte di Appello, la quale sarebbe incorsa in varie omissioni nell'esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti

1.1. Il motivo, contenente due censure, non è meritevole di accoglimento.


La prima censura è infatti formulata in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare *ex actis* la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi,



ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016).

Nella fattispecie, invece, manca la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda; in particolare, la parte ricorrente non ha riportato il contratto stipulato *inter partes*, di cui si deduce la violazione relativamente all'art. 6; né ha specificato quali sarebbero i contratti e gli accordi collettivi violati. Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della doglianza svolta dalla società.

Per quanto attiene alla seconda censura, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un



fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 8.4.2014, nella fattispecie si applica, *ratione temporis*, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione *per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza "così radicale da comportare" in linea con "quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione".

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla



coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata.

2. Con il secondo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2948 n. 4 c.c., perché la Corte di Appello non ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società circa la domanda del ~~Mauri~~ di pagamento delle provvigioni per il periodo precedente al 25.6.1995. La ricorrente asserisce di avere ricevuto la raccomandata di costituzione in mora del 26.6.2000, ma non la raccomandata del 30.7.1999, di cui il Mauri ha prodotto solo il cedolino di spedizione. A parere della ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamente reputato che il termine quinquennale fosse stato interrotto, in applicazione del principio secondo cui l'attestazione dell'Ufficio postale della spedizione della raccomandata comporta la presunzione di arrivo a destinazione del plico inviato.

2.2. Il motivo non è fondato, poiché la Corte distrettuale, in adesione all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. nn. 23920/2013; 5720/1986), ha ritenuto che la lettera raccomandata costituisca prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio



postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto e, dunque, di conoscenza del medesimo ex art. 1335 c.c.. Spetta, pertanto, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno e, quindi, la mancata conoscenza dell'atto. Delibazione, questa, che non risulta fornita dalla società.


3. Con il terzo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1748, 2696 c.c. e 8 A.E.C. 20.3.2002 <<per quanto riguarda l'indebita percezione di rimborsi spese-illogicità manifesta-contraddittorietà>> e si lamenta che, in via riconvenzionale, in primo grado, la società aveva richiesto la condanna del ~~Milan~~ alla restituzione della somma di Euro 93.308,14 a titolo di <<indebito pagamento delle spese rimborsate all'agente nel corso del rapporto>>, respinta dal primo giudice, e che la Corte di merito abbia respinto il gravame ritenendo che il giudice di primo grado abbia <<dato atto della mancata previsione dell'obbligo di rimborso spese da parte della legge e degli accordi collettivi>>, ma che abbia <<ampiamente motivato sulla esistenza di un patto di rimborso, desunto da una serie di indici in equivoci, patto di per sé incompatibile con l'assunto di mala fede prospettato dalla preponente>>, ed inoltre che <<La società appellante non ha contestato la veridicità di tali indici e quindi la idoneità degli stessi a fondare la conclusione tratta dal primo giudice>>.

3.3. Il motivo non può essere accolto.



Anche a prescindere dalle considerazioni svolte *sub* 1.1. in merito alla violazione dell'art. 366 c.p.c., mancando la trascrizione della domanda riconvenzionale e dell'Accordo 20.3.2002, del quale si denunzia la violazione relativamente all'art. 8 (vi è a pag. 41 del ricorso un generico riferimento ad un <<doc. 7>>, del quale non si indica neppure la collocazione), la Corte di Appello ha analiticamente motivato il rigetto della richiesta della restituzione della somma erogata dalla società all'agente a titolo di rimborso spese, dando rilievo a tutti i comportamenti - quali, ad esempio, la lunga protrazione nel tempo del rimborso di cui si tratta; l'indicazione al passivo del bilancio e del conto economico della ██████████. delle somme rimborsate al ██████████, con valenza di prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c. - che connotano il comportamento delle parti e dimostrano l'obbligo assunto dalla società di rimborsare al Mauri le spese dallo stesso sostenute per svolgere la propria attività (cfr., tra le molte, Cass. n. 13379/2009).

4. Con il quarto motivo si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.; 1321, 1362, 2697 c.c., nonché, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e si lamenta che, sempre in via riconvenzionale, in primo grado, era stato richiesto dalla società la condanna dell'agente alla restituzione della maggior somma pagata dalla stessa a titolo di minimo annuale a decorrere dal 1998 e che la Corte di



Appello abbia respinto il motivo di gravame perché <<il primo giudice ha fondato la decisione di rigetto della domanda di restituzione sulla prova della esistenza di un accordo modificativo della misura del minimo annuale garantito fornita dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal legale rappresentante della società>>, senza considerare che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero non hanno valore di prova.

4.4. Il motivo non può essere accolto.

Per quanto attiene al denunciato vizio di motivazione, valgano le considerazioni svolte *sub* 1.1..

Per quanto attiene alle dichiarazioni del legale rappresentante della società, si deve sottolineare che le stesse – secondo quanto si evince dalla documentazione allegata al controricorso – sono state rese in sede di interrogatorio formale, e non libero, come, per un evidente errore materiale, è scritto nella sentenza impugnata. Peraltro, il motivo risulta teso ad un riesame del fatto, escluso in questa sede.

5. Con il quinto motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1751 c.c. e degli A.E.C. e dell'art. 112 c.p.c., nonché, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e si deduce che erroneamente la Corte di merito avrebbe riconosciuto al Mauri l'indennità suppletiva di clientela, premessa l'applicabilità al rapporto dell'A.E.C. Piccola e Media



Impresa, stante l'adesione di [redacted] S.p.A. all'API (Associazione Piccole e Medie Industrie di Rimini) e del [redacted] all'USARCI (Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani).

5.5. Il motivo presenta molteplici profili di inammissibilità: quanto alla dedotta violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., valga, anche qui, quanto osservato *sub* 1.1..

Inoltre, in violazione del disposto dell'art. 366 c.p.c., la parte ricorrente ha ommesso di riportare l'articolo dell'A.E.C. che ritiene interpretato in modo non corretto dai giudici di merito. Peraltro, genericamente, nel mezzo di impugnazione in esame si denuncia la <<violazione degli A.E.C.>>.

Infine, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell'art. 112 c.p.c. – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di *error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c.* – sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve prospettarsi, in concreto, la pronunzia su una domanda non proposta; la qual cosa non si profila nel caso di specie, in cui, nella sostanza, viene in considerazione l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda; attività, quest'ultima, che integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012; 20373/2008).




6. Con il sesto motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 12/1973 e 2033 c.c. e degli A.E.C., nonché dell'art. 112 c.p.c., ed altresì, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In particolare, si denuncia che la Corte di Appello avrebbe erroneamente respinto la domanda della società formulata a titolo di ripetizione di indebito, di restituzione dei contributi dalla stessa versati all'Enasarco, anche per la quota di pertinenza dell'agente.

6.6. Il motivo non può essere accolto.

Quanto alle censure relative al dedotto vizio di motivazione ed alla violazione dell'art. 112 c.p.c., si rimanda a tutto quanto detto in precedenza.

La Corte distrettuale ha correttamente rilevato che, all'accoglimento della richiesta della società osta il disposto dell'art. 7 della legge n. 12 del 1973, essendo il preponente responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente. Pertanto, nessuna forma di indebito è configurabile nel caso di specie. Inoltre, ai sensi della predetta norma <<il diritto di trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi>>; la qual cosa non risulta che sia avvenuta.

Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato.



7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, 6 febbraio 2018